

253 Nuova proposta di concordato - DIgs 14/2019 -Art. 141 (Nuova proposta di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -	
Articolo vigente red	
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83	
Art. 253 Nuova proposta di concordato	
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per i suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.	
Art. 253 Nuova proposta di concordato	
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per i suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.	
modifiche e precedente normativa blue	
precedente normativa di riferimento	
Art. 141 (Nuova proposta di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina	



253 Nuova proposta di concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 141 (Nuova proposta di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

ia giurisprudenza įgreen	

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello